



CITTÀ DI ARESE
CITTÀ METROPOLITANA
DI MILANO

Settore 7 — Polizia Locale

**DISCIPLINARE TECNICO PER L'ACCESSO E CIRCOLAZIONE
NELL'AREA PEDONALE (A.P.)**

INDICE

Art. 1 - Oggetto e finalità	
Art. 2 - Settori interessati dall'A.P.	
Art. 3 - Modalità di accesso e circolazione all'interno dell'A.P.	
Art .4 - Transito nella A.P.	
Art. 5 – Residenti	
Art. 6 - Domiciliati	
Art. 7 - Veicoli al servizio di soggetti non autosufficienti	
Art. 8 - Invalidi e portatori di handicap	
Art. 9 - Trasporto merci	
Art. 10 - Titolari di diritto di godimento su immobili	
Art. 11 - Medici ed altri esercenti professioni sanitarie	
Art. 12 - Veicoli adibiti a pronto intervento	
Art. 13 - Altre categorie	
Art. 14 - Attività commerciali, professionali e/o produttive di beni e servizi	
Art. 15 - Circolazione temporanea all'interno dell'A.P.	
Art. 16 - Circostanze di necessità	
Art. 17 - Richiesta del permesso	
Art. 18 - Validità dei permessi	
Art. 19 - Procedure per l'ottenimento del permesso per la circolazione in area pedonale	
Art. 20 - Regolarizzazioni	
Art. 21 - Varchi Elettronici	
Art. 22 - Sanzioni	
Art. 23 - Abrogazioni	
Art. 24 - Entrata in vigore	
Art. 25 - Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati - Informativa ai sensi art.13	
Regolamento UE 2016/679	

Art. 1 - Oggetto e finalità

1. Il presente disciplinare regola l'area pedonale (A.P.) del Comune di Arese, che è individuata e delimitata da apposita Deliberazione di Giunta Comunale tenuto conto degli effetti sulla sicurezza della circolazione, sul traffico, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio.
2. Ai sensi dell'art. 7, comma 3, del D. Lgs 30/04/92 n° 285 - Codice della Strada - per Area Pedonale (A.P.) si intende *l'area in cui è interdetta la circolazione dei veicoli, salvo i veicoli in servizio di emergenza, i velocipedi, i veicoli al servizio di persone con limitate o impedito capacità motorie, oltre ai veicoli espressamente derogati dal provvedimento di istituzione della A.P.*
3. In particolare, il presente disciplinare definisce tipologia e modalità di rilascio delle autorizzazioni necessarie all'accesso, al transito nelle suddette zone ed aree, nonché i soggetti responsabili del relativo procedimento autorizzativo.
4. Ai fini dell'applicazione del presente disciplinare sono considerati veicoli di proprietà anche quelli detenuti in leasing, noleggio a lungo termine ed altro titolo di legittimo uso del veicolo, assegnati ad Imprese, Società ed Enti a soggetti che sono loro proprietari, soci, dipendenti.

Art. 2 - Settori interessati dall' Area Pedonale

L' Area Pedonale (A.P.) comprende l'area indicata da: via Degli Orti dal civico 2 - 7 in direzione di via Caduti; via Caduti; via Don Della Torre; via Mattei fino al civico 12 -13; via Sant'Anna tratto a senso unico, come indicato nel P.G.T.

Art. 3 - Modalità di accesso e circolazione all'interno dell'A.P.

1. Nel periodo compreso dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno, dalle ore 00:00 alle ore 24:00 l'accesso all'A.P. di cui all'art. 2, è interdetto a tutti i conducenti di veicoli a motore privi del relativo permesso. Il periodo temporale dell'Area Pedonale può subire variazioni a seguito di apposite Ordinanze.
2. La circolazione nella A.P., salvo i casi di esclusione dal regime autorizzatorio previsti dal presente disciplinare, agli articoli 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 per specifiche categorie di veicoli, è subordinato al rilascio di apposito permesso con validità variabile secondo i casi previsti nel presente Disciplinare, salvo limitazioni.
3. E' consentito il transito in tutte le vie dell'A.P. a coloro che sono stati autorizzati dalla Polizia Locale a seguito di comunicazione ed autorizzazione della targa del veicolo.
4. Gli autorizzati possono accedere nell'area pedonale di cui all'art. 2, nel rispetto del Disciplinare nonché delle prescrizioni indicate nell'atto di autorizzazione.

Art 4 - Transito nella A.P.

Al fine di conseguire i risultati individuati nel miglioramento della sicurezza stradale, nella tutela della salute e della qualità della vita, all'interno dell'A.P. possono circolare, salvo limitazioni, le categorie di utenti di cui agli articoli seguenti.

Art. 5 - Residenti

1. I residenti anagrafici possono circolare nelle varie vie ricomprese all'interno dell'area pedonale di cui all'art. 2, previo ottenimento del permesso anche temporaneo dal Comando di Polizia Locale.
2. Ogni residente anagraficamente iscritto nell'Area Pedonale può richiedere il permesso per un proprio veicolo, come definito nell'art. 1 comma 4, anche non intestato al medesimo, individuato sotto la propria responsabilità quale veicolo destinato alle proprie esigenze di mobilità. Il permesso potrà essere modificato in qualsiasi momento mediante richiesta di aggiornamento al Comando di Polizia Locale.
3. I residenti saranno autorizzati senza obbligo di rinnovo, finché permangono le condizioni del rilascio.

Art. 6 - Domiciliati

1. Le persone domiciliate all' interno dell'A.P. di cui all'art. 2, possono circolare nelle varie vie ricomprese all'interno dell'AP. di cui all'art. 2, previa comunicazione ed ottenimento del permesso presso la Polizia Locale, a condizione che abbiano nella loro disponibilità a qualsiasi titolo un veicolo. Per domiciliato si intende colui che, pur non avendo la residenza anagrafica, sia titolare di un diritto di godimento derivante da contratto di locazione, comodato o altro valido titolo giuridico debitamente documentato. Ogni domiciliato può richiedere il permesso per un solo veicolo, anche non intestato al medesimo, individuato sotto la propria responsabilità quale veicolo destinato alle proprie esigenze di mobilità. Il permesso potrà essere modificato in qualsiasi momento mediante richiesta di aggiornamento al Comando di Polizia Locale.
2. Il permesso avrà una durata corrispondente a quella del contratto di locazione, comodato o altra natura.

Art. 7 - Veicoli al servizio di soggetti non autosufficienti

1. Possono accedere all'interno dell'A.P. di cui all'art.2, i veicoli utilizzati per accompagnare o prelevare persone residenti o domiciliate all'interno dell'Area Pedonale con limitata o impedita capacità motoria o con patologia tale da non consentire l'autonoma deambulazione, i veicoli di parenti o altri soggetti che effettuano assistenza domiciliare

o si occupano delle cure quotidiane di persone anziane, di invalidi e di chi necessita di cure giornaliere per motivi di salute, o comunque siano persone non autosufficienti.

2. I soggetti di cui al comma 1 devono poter attestare la propria non autosufficienza, anche se temporanea, con certificazione medica.
3. I soggetti di cui ai commi 1 e 2, residenti nell' A.P., non muniti di permesso disabili o altro permesso, dovranno ottenere il permesso presso il Comando Polizia Locale per 2 veicoli da loro indicati, indicazione derogabile in caso di conclamata necessità. Nel caso di necessità ed urgenza, di impossibilità di preventiva autorizzazione, se accede in A.P. un veicolo diverso da quello autorizzato, il soggetto di cui al comma 1 e 2 è obbligato a comunicare, entro 5 giorni lavorativi successivi, la targa del veicolo e presentare idonea documentazione giustificativa ed autodichiarazione dei motivi dell'accesso in area pedonale.

Art. 8 - Invalidi e persone con disabilità

1. I veicoli a servizio di invalidi e persone con disabilità residenti e non nel comune di Arese, muniti dell'apposito contrassegno, così come determinato dal Nuovo Codice della Strada, possono circolare nell'A.P. Tali veicoli su richiesta dell'interessato, devono ottenere il permesso dal Comando di Polizia Locale.
2. Nel caso in cui un veicolo non autorizzato sia transitato nell' A.P. senza preventiva autorizzazione con a bordo una persona disabile e sia munito di regolare contrassegno in corso di validità, è necessario, onde evitare di incorrere nelle sanzioni previste dalla normativa entro i 5 giorni lavorativi successivi recarsi direttamente al Comando Polizia Locale nei giorni di apertura o inoltrare una comunicazione tramite email allegando il permesso invalidi, copia di un documento di riconoscimento, della carta di circolazione del veicolo e i motivi dell'accesso in area pedonale.

Art. 9 - Trasporto merci

Possono accedere all' A.P. i mezzi compresi nelle categorie sottoindicate:

autocarri adibiti a trasporto merci fino a 3,5 tonnellate, nonché tutti i veicoli immatricolati come autocarro esclusivamente per effettuare consegne, ritiri di merci o prestazioni connesse ad attività economiche, professionali o a favore di residenti e domiciliati ubicati all'interno dell'Area Pedonale. Possono altresì accedere, alle medesime condizioni, i mezzi impiegati per attività artigianali, manutentive o di pronto intervento presso immobili o attività ubicati all'interno dell'Area Pedonale.

Art. 10 - Titolari di diritto di godimento su immobili

1. I proprietari, affittuari, conduttori in forza di contratto di locazione o comunque possessori a vario titolo di immobili a destinazione residenziale, di garage, di aree adibite alla sosta e/o stalli di sosta, di cantine, di magazzini, immobili tutti di cui sia attiva alla relativa fruizione e non concessi, a qualsiasi titolo in uso a terzi devono chiedere al Comando di PL l'autorizzazione ai fini dell'accesso all'AP di cui all'art.2.
2. Per ciascun titolo di godimento può essere ottenuto il permesso per un solo veicolo, anche non intestato al richiedente, individuato sotto la propria responsabilità quale veicolo destinato all'accesso all'immobile.
3. Il permesso ha durata corrispondente al titolo che legittima il godimento dell'immobile; nel caso di proprietà o usufrutto a tempo indeterminato il permesso ha durata ordinaria senza obbligo di rinnovo, fermo restando il permanere dei requisiti.

Art. 11 - Medici e altri esercenti professioni sanitarie

I medici e veterinari, al fine di svolgere visite domiciliari ed urgenti possono accedere nell'area pedonale ottenendo il permesso nelle modalità previste dall'art. 19, ma se non preventivamente autorizzati, fino a 5 giorni successivi all'ingresso possono regolarizzare la loro posizione, recandosi presso la Polizia Locale o comunicando tramite e mail.

Art. 12 - Veicoli adibiti a pronto intervento

1. I veicoli di proprietà delle Società di gestione di servizi pubblici (acqua, gas, energia elettrica, telefonia, raccolta rifiuti, pulizia strade, spazzaneve e spargisale etc.) e loro eventuali concessionari, previo ottenimento del permesso presso la Polizia Locale possono circolare nell'area pedonale di cui all'art. 2. I veicoli intestati agli enti territoriali contrassegnati con scritta e/o simbolo di appartenenza, possono circolare nell'area pedonale.
2. Nei casi di cui al presente articolo, in caso di mancata preventiva autorizzazione, è necessario, onde evitare di incorrere nelle sanzioni previste dalla normativa, inviare una comunicazione, entro i 5 giorni lavorativi successivi, anche tramite mail, allegando copia di un documento di riconoscimento, della carta di circolazione del veicolo e i motivi dell'accesso in area pedonale o recandosi direttamente al Comando di Polizia Locale nei giorni di apertura esibendo gli stessi documenti.

Art. 13 - Altre categorie

1. All'interno dell'Area Pedonale, possono circolare senza obblighi e limitazioni: i velocipedi, i veicoli con targhe militari e/o speciali (Forze Armate, Polizia di Stato,

Carabinieri, Carabinieri Forestali, Guardia di Finanza, Polizia Penitenziaria, Polizia Locale, Polizia Provinciale, Vigili del Fuoco, Protezione Civile, Croce Rossa Italiana, nonché le autoambulanze e, in genere, i mezzi impegnati in operazioni di emergenza, nonché i mezzi in borghese anche con successiva comunicazione alla Polizia Locale entro i 5 giorni successivi).

2. Possono altresì circolare all'interno dell'area pedonale di cui all'art. 2 i veicoli adibiti a servizi pubblici non di linea, taxi e noleggio con conducente, ai veicoli di car sharing, i veicoli delle Poste Italiane nonché delle ditte che effettuano il recapito di prodotti postali e commerciali.

Possono altresì circolare:

- i veicoli di proprietà dell'Amministrazione Comunale e degli enti pubblici per motivi di servizio, Guardia Medica, veicoli a disposizione di Istituti di Vigilanza privati o addetti alla vigilanza ambientale, veicoli appartenenti alle Agenzie di Onoranze Funebri, con targa civile;
- i veicoli appartenenti alle ASL, alle Cooperative infermieristiche ed assistenziali, impiegati in prestazioni per conto di Enti pubblici, possono circolare limitatamente agli interventi da effettuare all'interno dell'A.P. al fine di assicurare la regolarità delle prestazioni;
- i veicoli appartenenti alle cooperative sociali ed attività religiose, alle associazioni di volontariato ed a quelle di promozione sociale che abbiano nel loro statuto assistenza alla persona, regolarmente iscritte ai rispettivi registri o albi, che svolgono servizi di assistenza e supporto domiciliare o di accompagnamento di persone residenti o domiciliati all'interno dell'area pedonale. Per i veicoli appartenenti alle sopraelencate categorie, non aventi Targhe Speciali, la richiesta per il rilascio del permesso deve essere effettuata presso il Comando Polizia Locale, allegando copia della carta di circolazione del veicolo e relativa documentazione giustificativa;
- nei casi di cui al presente articolo, in caso di mancata preventiva autorizzazione, è necessario, onde evitare di incorrere nelle sanzioni previste dalla normativa, inviare una comunicazione, entro i 5 giorni lavorativi successivi, anche tramite la mail allegando copia di un documento di riconoscimento, della carta di circolazione del veicolo e i motivi dell'accesso in area pedonale o recandosi direttamente al Comando di Polizia Locale nei giorni di apertura esibendo gli stessi documenti.

Art. 14 - Attività commerciali, professionali e/o produttive di beni e servizi

Ai Professionisti ed ai titolari di attività produttive e commerciali, anche in forma associata, ai titolari di attività commerciali o di pubblici esercizi, ai circoli privati abilitati alla

somministrazione di alimenti e/o bevande, alle agenzie in genere, alle attività di produzione di beni e servizi, associazioni, partiti politici, partecipate che utilizzano immobili del Comune con sede all'interno dell'A.P. è concesso un permesso per il transito. I permessi rilasciati per queste categorie saranno di tipo ordinario senza obbligo di rinnovo, validi finché permangono le condizioni per il primo rilascio.

Art. 15 - Circolazione temporanea all'interno dell'A.P.

Hanno diritto all'ottenimento del permesso temporaneo, con validità oraria o giornaliera per la circolazione all'interno dell'A.P., le categorie sottoelencate:

- a) Artigiani e Ditte: agli artigiani che effettuano interventi professionali, di pronto intervento o a domicilio, opportunamente documentati, nell'area pedonale di cui all'art.2.
- b) Manifestazioni, mercati ed eventi: in occasione di manifestazioni ed iniziative regolarmente autorizzate e di svolgimento di mercati o altre attività rivolte al pubblico, possono essere rilasciati permessi temporanei limitati alle necessità organizzative. Nel caso di veicoli utilizzati per la celebrazione dei matrimoni possono essere rilasciati fino ad un massimo di n° 2 permessi.
- c) Agli ospiti di strutture ricettive ricadenti nell' A.P. verrà rilasciata un permesso temporaneo per l'accesso nel posto auto della struttura o ai fini di consentire il carico-scarico dei bagagli. Tale permesso sarà rilasciato, per la durata del soggiorno, su richiesta del titolare/gestore della struttura ricettiva, previa comunicazione al Comando Polizia Locale, secondo le modalità previste dal presente disciplinare, delle targhe dei veicoli da autorizzare dei clienti alloggiati presso le proprie strutture che dovranno in ogni caso risultare registrati nelle relative schede compilate ai sensi delle disposizioni in materia previste dal TULPS.
- d) Gli acquirenti che documentano la necessità di effettuare con veicolo il ritiro di merci i cui esercizi commerciali o sedi legali siano all 'interno dell'A.P.

La richiesta per il rilascio del permesso deve essere presentata presso il Comando Polizia Locale, secondo le modalità di cui all'art. 19 seguente.

Nei casi di cui al presente articolo, in caso di mancata preventiva autorizzazione, è necessario, onde evitare di incorrere nelle sanzioni previste dalla normativa, inviare una comunicazione, entro i 5 giorni lavorativi successivi, anche tramite la mail, allegando copia di un documento di riconoscimento, della carta di circolazione del veicolo e i motivi dell'accesso in area pedonale o recandosi direttamente al Comando PL. nei giorni di apertura esibendo gli stessi documenti.

Art. 16 - Circostanze di necessità

Il Comando Polizia Locale, in tutti i casi di comprovata necessità, è autorizzato a rilasciare permessi temporanei di durata limitata sulla base di richieste motivate, anche non contemplate nel presente disciplinare, ma giustificate da motivi di salute, di sicurezza, di ordine pubblico o di pubblica necessità.

Art. 17 - Richiesta del permesso

1. I permessi saranno rilasciati su richiesta degli interessati secondo le modalità previste dal presente disciplinare
2. La richiesta per l'ottenimento del permesso per il transito in Area Pedonale deve essere presentata presso il Comando Polizia Locale, come previsto dall'art.19 seguente.
3. Per le richieste di transiti giornalieri e/o temporanei è possibile fare la richiesta anche tramite e-mail della Polizia Locale di Arese allegando copia di un documento di riconoscimento e della carta di circolazione del veicolo e relativa motivazione.
4. Nei casi di cui al presente articolo, in caso di mancata preventiva autorizzazione, è necessario, onde evitare di incorrere nelle sanzioni previste dalla normativa, inviare una comunicazione, entro i 5 giorni lavorativi successivi, anche tramite la mail, allegando copia di un documento di riconoscimento, della carta di circolazione del veicolo e i motivi dell'accesso in area pedonale o recandosi direttamente al Comando PL. nei giorni di apertura esibendo gli stessi documenti.

Art. 18 - Validità dei permessi

1. Per le richieste di rinnovo del permesso alla scadenza, dovrà essere ripresentata identica documentazione prevista per il primo rilascio.
2. Le targhe dei veicoli inserite nei permessi non validi verranno immediatamente cancellate dalla lista dei veicoli autorizzati a cura del Comando di Polizia Locale.
3. Le istanze prodotte per le richieste di permessi, incomplete della documentazione prevista, possono essere regolarizzate entro 30 giorni dalla comunicazione che la Polizia Locale ne dà agli interessati; trascorso infruttuosamente tale termine, la pratica viene archiviata.

Il Comando di Polizia Locale potrà verificare, nel corso dell'anno e ogni qualvolta se ne renda necessario, le condizioni che hanno dato titolo al rilascio dei permessi e nel caso di insussistenza dei requisiti di cui al presente articolo, procedere alla revoca dandone comunicazione all' interessato, valutando la necessità di applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

Art. 19 - Procedure per l'ottenimento del permesso per la circolazione in area pedonale

Per l'ottenimento del permesso per la circolazione all'interno dell'A.P., l'interessato deve presentare alla Polizia Locale apposita documentazione contenente:

- Dati anagrafici del richiedente;
- Generalità del proprietario o dell'utilizzatore del veicolo;
- Indicazione della ragione sociale e della sede della Ditta;
- Tipo e targa del veicolo;
- Copia integrale della carta di circolazione del veicolo;
- Copia integrale di un documento d'identità valido;
- Allegati che documentano il diritto al rilascio del permesso nei casi previsti dal presente Disciplinare;

La Polizia Locale al rilascio dei permessi fornisce direttamente diniego alle richieste in contrasto o in deroga a quanto previsto dal presente Disciplinare.

In caso di sostituzione del veicolo autorizzato con nuovo veicolo di proprietà è necessario che l'interessato richieda l'aggiornamento con inserimento della nuova targa del veicolo.

Art. 20 - Regolarizzazioni

Nel caso in cui, un veicolo non autorizzato, sia transitato nell' A.P. senza preventiva autorizzazione, è necessario, onde evitare di incorrere nelle sanzioni previste dalla normativa, inoltrare una comunicazione, entro i 5 giorni lavorativi successivi, o recandosi direttamente al Comando Polizia Locale nei giorni di apertura, o tramite la mail, allegando il permesso invalidi, copia di un documento di riconoscimento, della carta di circolazione del veicolo e i motivi dell'accesso in area pedonale.

Art. 21 - Varchi elettronici

Il sistema dei varchi elettronici è dotato di telecamere che riprendono le targhe dei veicoli che entrano nell' Area Pedonale e trasmettono i dati a una centrale in grado di rilevare le targhe dei veicoli autorizzati all'accesso con relativo permesso (ogni telecamera elabora i dati e comunica al server solo i dati dei veicoli da sanzionare o da verificare per lettura incerta), anche a carattere temporaneo, in quanto già accreditati con relativo inserimento in una banca dati. I Varchi elettronici sono composti da:

- a) Telecamera che rileva il passaggio dei veicoli;
- b) Collegamento ad un elaboratore per la comparazione della targa con le liste delle targhe dei veicoli autorizzati.

L'accreditamento delle targhe dei veicoli riportate nelle autorizzazioni valide è disposto dalla

Polizia Locale.

I veicoli che transitano nell' Area Pedonale senza autorizzazione, vengono automaticamente rilevati secondo le modalità di cui sopra ai fini del successivo procedimento sanzionatorio previsto dalla norma del Codice della Strada. Il personale incaricato della Polizia Locale svolge le seguenti attività:

- a) conferma i dati o procede ad ulteriori accreditamenti individuando eventuali targhe speciali (forze di polizia, forze armate, vigili del fuoco, ecc.) o veicoli autorizzati ai sensi del presente disciplinare e non ancora inseriti nella banca dati dei veicoli accreditati;
- b) verifica eventuale documentazione (autorizzazioni temporanee, veicoli al servizio dei disabili, ecc.);
- c) gestisce il procedimento sanzionatorio secondo le norme del Codice della Strada per l'irrogazione delle sanzioni.

Art. 22 – Sanzioni

1. L'utilizzo del permesso implica l'accettazione di tutte le norme stabilite nel presente Disciplinare e non costituisce deroga alle disposizioni del Codice della Strada e del Regolamento attuativo, o alle Ordinanze Sindacali o Dirigenziali disciplinanti la circolazione e la sosta.
2. Il permesso è altresì revocato qualora venga accertata la mancanza dei requisiti dichiarati in fase di richiesta o se questi non corrispondano a verità.
3. Il permesso di transito dei residenti è revocato all'atto del trasferimento di residenza al di fuori delle vie rientranti nell'area pedonale. Gli stessi sono obbligati a comunicare l'avvenuto trasferimento al Comando di Polizia Locale.
4. Il permesso rilasciato ai proprietari di appartamenti di civile abitazione, non residenti anagrafici, è revocato qualora venga accertato il trasferimento di proprietà, nonché la cessione dell'uso a terzi.

Art. 23 – Abrogazioni

Sono abrogate tutte le precedenti norme che regolano la materia relativa all'accesso all'interno delle aree pedonale.

Art. 24 - Entrata in vigore

Il presente disciplinare entrerà in vigore in data 01/09/2026 sul presupposto dell'autorizzazione del Ministero di competenza e resta in vigore fino a modifiche o abrogazione.

Art. 25 - Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Informativa ai sensi art. 13

Regolamento UE 2016/679

1. Il Comune di Arese, in qualità di titolare del trattamento, garantisce la corretta tutela dei dati personali trattati, nel rispetto dei principi stabiliti dal Regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR) e dalla normativa nazionale vigente nel tempo.
2. Gli eventuali dati personali forniti al Comune e/o al Soggetto Gestore saranno oggetto di trattamento per le finalità connesse all'erogazione del servizio ed alla tutela del patrimonio. L'utente prende atto, anche ai fini della vigente normativa sulla tutela della privacy, che l'area di transito è video sorvegliata e ne accetta tutte le conseguenze. Il Comune di Arese e/o il Soggetto Gestore, si occupa del trattamento, archiviazione e cancellazione periodica, delle immagini/videoriprese che, possono essere esibite solo su richiesta o disposizione delle forze dell'ordine e dell'Autorità competente.
3. Il DPO (Data Protection Officer) nominato è reperibile al seguente indirizzo mail: rpd@comune.arese.mi.it oppure al seguente numero 02.93521.
4. L'interessato potrà esercitare i Suoi diritti scrivendo direttamente al Titolare via posta (Arese, Via Roma, 2 cap. 20044), a mezzo pec (protocollo@cert.comune.arese.mi.it) o tramite e-mail protocollo@comune.arese.mi.it)
5. L'informativa estesa è reperibile sul sito internet <https://www.comune.arese.mi.it> al seguente link <https://comune.arese.mi.it/privacy/privacy-informative/>
6. oppure presso il competente ufficio.